



Sentenza n. 598/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 73991 R.G. promosso da (omissis), nata a (omissis) in proprio e n.q. di erede di (omissis) (omissis) anche in qualità di procuratore di sé medesimo, e da (omissis) tutti eredi di (omissis) rappresentati e difesi dall'avv. Maria Russo (RSSMRA67D42F839O), e domiciliati in Benevento C.da San Vito n. 58, avvmariarusso01@puntopec.it,

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), con sede legale in Roma, via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Vincenzo Di Maio (DMIVCN62E28E131B; avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it), e con il suddetto difensore elettivamente domiciliato in Napoli alla via Medina n. 61

presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto.

Visti gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del 18.10.2024, con l'assistenza della Segretaria dott.ssa Piera Pagnano, per i ricorrenti l'avv. Luigi Cerbone per delega dell'avv. Maria Russo e per l'Inps l'avv. Vincenzo Di Maio.

Fatto e Diritto

1. Con il ricorso in epigrafe, di riassunzione del giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro - che, con la sentenza del 17.10.2022 n. 2872, affermava il proprio difetto di giurisdizione della domanda attorea, i Sig.ri (omissis), (omissis) nella qualità di eredi di (omissis) esponevano quanto segue: con il decreto n. 1734 del 3.4.1997 la Guardia di Finanza determinava e liquidava la pensione ordinaria diretta con decorrenza dal 25.5.1992 a (omissis), deceduto il 24.2.2000; con il decreto n. 119958 del 28.9.1998 la Guardia di Finanza riconosceva al de cuius (omissis) la pensione di privilegio di quinta categoria con decorrenza dal 25.5.1992 a seguito di una serie di infermità considerate dipendenti da ragioni di servizio; con i decreti n. 4766 del 3.2.2011 e n. 136420 del 6.3.2013 la Guardia di Finanza riconosceva a (omissis) i benefici di cui agli artt. 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928 n. 3458 e contestualmente provvedeva alla riliquidazione del trattamento ordinario e di privilegio sempre con decorrenza dal 25.5.1992; l'Inps, nonostante i predetti decreti, non provvedeva al pagamento degli arretrati maturati in capo

al de cuius nel periodo intercorrente dal collocamento in quiescenza (25.5.1992) alla data del decesso (24.2.2000).

Sempre in ragione dei suddetti decreti di liquidazione della Guardia di Finanza n. 4766 del 3.2.2011 e n. 136420 del 6.3.2013, l'Inps aggiornava e rideterminava la pensione di reversibilità di (omissis), vedova di (omissis), corrispondendo gli arretrati con decorrenza dal 3.2.2006 e non anche dal periodo antecedente. Ebbene, in questa sede, (omissis) in proprio avanzava richiesta di pagamento degli arretrati a decorrere dall'1.3.2000, primo giorno del mese successivo a quello del decesso del marito (omissis) (24.2.2000).

2. Con la memoria di costituzione del 20.9.2024 l'Inps deduceva di aver corrisposto al de cuius e alla Sig.ra (omissis) il quantum debeatur, atteso che i suddetti decreti della Guardia di Finanza del 2011 e del 2013 precisavano *“Salvo gli effetti della eventuale prescrizione sui ratei maturati, ex art. 2948 c.c. (c.d. prescrizione breve)”*, avendo così liquidato gli arretrati nel limite della prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 38, comma 1 lett. d) n. 2, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98; in subordine eccepiva la prescrizione ordinaria decennale.

3. Nell'udienza del 18.10.2024, la difesa dei ricorrenti, nel riportarsi a quanto rappresentato nel ricorso, insisteva per l'accoglimento dello stesso; la difesa dell'Inps ribadiva la correttezza del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso.

Il giudizio passava così in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

4. Il ricorso è fondato.

Il ricorso ha ad oggetto due distinte pretese: una involge tutti i ricorrenti nella loro qualità di eredi di (omissis) e consiste nell'accertamento del diritto di quest'ultimo al pagamento degli incrementi economici maturati dal 25.5.1992 (data di collocamento in quiescenza) al 24.2.2000 (data del decesso) a seguito del riconoscimento dei benefici ex artt. 117 e 120 RD n. 3458/1928; la seconda afferisce alla posizione di (omissis) e attiene al diritto agli incrementi economici sulla pensione di reversibilità, di cui la stessa è titolare in quanto vedova (omissis) con conseguente rideterminazione del trattamento pensionistico con decorrenza dall'1.3.2000 e non dal 3.2.2006 come riconosciuto dall'Inps.

Ebbene, entrambe le suddette questioni possono essere risolte attraverso l'applicazione della medesima disciplina normativa in materia di prescrizione dei ratei di pensione.

In particolare, in materia pensionistica la prescrizione si compie con il termine di cinque anni, come previsto dall'art. 2948 c.c. relativo alla generalità dei pagamenti periodici e dall'art. 2 del Regio decreto-legge 19.1.1939 n. 295 in riferimento alle pensioni dei pubblici dipendenti.

L'art. 2, commi 1 e 2, del Rdl n. 295/1939 prevede che *“Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni*

indicati nel D.L.Lgt. 2 agosto 1917, n. 1278 4, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.

Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.” La seconda parte del terzo comma del predetto art. 2 prevede che *“Nel caso invece che il diritto sorga in seguito e per effetto di un provvedimento amministrativo di nomina, di promozione e simili o comunque, dopo una valutazione discrezionale dell'Amministrazione, la prescrizione decorre dal giorno in cui il provvedimento sia portato, a norma delle disposizioni in vigore, a conoscenza dell'interessato.”*

Diversamente da come prospettato dall'Inps e in base ai suddetti principi, nelle fattispecie in esame i decreti n. 4766 del 3.2.2011 e n. 136420 del 6.3.2013 hanno riconosciuto i diritti in questa sede vantati dai ricorrenti, e pertanto è da tale momento che inizia a decorrere la prescrizione; prima del riconoscimento in via amministrativa non poteva essere rivendicato alcun importo da parte dei ricorrenti.

Tali affermazioni sono chiaramente supportate anche dall'art. 2935 c.c. che prevede che *“La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”*.

In ordine alla posizione degli eredi di (omissis), nella documentazione in atti sono state prodotte le richieste degli stessi dell'11.11.2013 e del

13.2.2014 indirizzate all'Inps di riliquidazione della pensione privilegiata; in seguito, in considerazione dell'inerzia dell'Amministrazione, nel 2015 è stato avviato il ricorso innanzi al Tribunale di Benevento per il riconoscimento del diritto al pagamento degli arretrati maturati a decorrere dal 25.5.1992.

In riferimento agli arretrati vantati da (omissis) iure proprio sulla pensione di reversibilità, in atti sono presenti delle comunicazioni dell'Inps di gennaio e aprile 2014 e la stessa (omissis) ha intrapreso nell'ottobre 2015 l'azione giudiziaria innanzi al Tribunale di Benevento per il riconoscimento degli arretrati maturati nel periodo antecedente al 3.2.2006.

In Tribunale di Benevento ha poi riunito i due suddetti giudizi e con la sentenza del 9.5.2017 n. 564 ha accolto la domanda degli eredi e di (omissis).

Avverso la predetta sentenza del Tribunale di Benevento l'Inps ha poi proposto appello e da qui la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 17.10.2022 n. 2872 dichiarativa del difetto di giurisdizione.

Ebbene, appare evidente che dal momento del riconoscimento del diritto in via amministrativa agli eredi e a (omissis), al più il 3.2.2011, vi sono stati una serie di atti interruttivi (dell'11.11.2013 e del 13.2.2014, e per (omissis) gennaio e aprile 2014) che non hanno determinato il decorso del quinquennio della prescrizione.

Inoltre, pur volendo aderire alla tesi dell'Amministrazione convenuta,

che considera il decreto della Guardia di Finanza del 2011 superato dal decreto del 4.3.2013, a maggior ragione non sarebbe maturata alcuna prescrizione atteso che nell'ottobre del 2015 gli eredi e (omissis) hanno avviato le azioni giudiziarie innanzi al Tribunale di Benevento, quindi ampiamente nel quinquennio previsto dall'art. 2 del Regio decreto-legge 19.1.1939 n. 295.

A ciò va aggiunto che nel merito non sussiste alcun dubbio in ordine al diritto vantato dagli eredi a percepire gli importi richiesti, atteso che il decreto n. 4766 del 3.2.2011 ha riconosciuto al de cuius (omissis) il diritto alla riliquidazione della pensione ordinaria in godimento a decorrere dal 25.5.1992 oltre interessi legali e similmente il decreto n. 136420 del 6.3.2013 ha rideterminato il trattamento di privilegio sempre a decorrere dal 25.5.1992.

Analoghe considerazioni valgono per il trattamento di reversibilità in godimento di (omissis), in quanto l'Inps pur provvedendo al pagamento dello stesso ne limitava ingiustamente la riliquidazione al periodo successivo al 3.2.2006, ritenendo il periodo antecedente prescritto.

5. In definitiva per le suddette ragioni la domanda attorea va accolta, con la condanna dell'Inps al pagamento: a favore di (omissis), (omissis), tutti nella qualità di eredi di (omissis), degli importi derivanti dalla riliquidazione della pensione ordinaria e di privilegio a decorrere dal 25.5.1992 (data di collocamento in quiescenza) sino al 24.2.2000

(data del decesso); in favore di (omissis) degli arretrati a essa spettanti sulla pensione di reversibilità dall'1.3.2000 al 3.2.2006.

6. Come indicato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con le sentenze del 18.10.2002 n. 10/2002/QM e del 29.10.2008 n. 6/2008/QM, sulle maggiori somme così dovute compete, ai sensi dell'art. 429 del codice di procedura civile, il diritto agli interessi nella misura legale ex art.1284 del codice civile e all'eventuale maggior danno da svalutazione calcolato secondo gli indici Istat di cui all'art. 150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nella sola misura eccedente detti interessi; quanto sopra è dovuto a decorrere dalle scadenze de jure delle singole rate di pensione sino all'effettivo soddisfo.

7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Condanna l'Inps al rimborso a favore dei ricorrenti delle spese di giudizio determinate nella somma complessiva di € 2.500,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 18.10.2024.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 18.12.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)